

Oggetto: Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 per la conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni – ID 1934

I chiarimenti saranno visibili su: www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.mef.gov.it

1) Domanda

Riferimento all'art.2.1 "Prestazioni" del documento "Capitolato d'oneri"

"La durata dei contratti attuativi AS/ODA è pari a 12 mesi a decorrere dalla data di avvio effettivo (inizio erogazione) della fornitura. È tuttavia facoltà del fornitore dopo 6 mesi dall'avvio della somministrazione risolvere unilateralmente il contratto per inadempimento nei pagamenti da parte dell'amministrazione contraente, nel caso a tale data non sia stato incassato almeno il 20% del valore della fornitura fatturata."

Domanda: è possibile procedere prima del termine di cui sopra (6 mesi dall'avvio della somministrazione) in presenza di inadempimento nei pagamenti da parte dell'Amministrazione contraente ad azioni di recupero crediti quali ad esempio:

- se il punto di fornitura con pagamenti insoluti risulta essere di pubblica utilità: rilascio dei punti di fornitura nel mercato di maggior tutela o di salvaguardia;
- l'invio del preavviso di stacco fornitura (e lo stacco qualora il sollecito non sortisca alcun effetto nei tempi prescritti).

Risposta

Come ampiamente indicato nel par. 2 del Capitolato d'Oneri, nell'art. 3 comma 6 del Capitolato Tecnico e nell'art. 10 comma 17 dello Schema di Accordo Quadro, dall'attivazione della fornitura e per i successivi sei mesi, l'aggiudicatario dovrà erogare l'energia elettrica richiesta, non potendo in nessun caso sospendere o condizionare l'esecuzione contrattuale. Durante il suddetto periodo non si potrà pertanto procedere al rilascio dei punti di fornitura presso il servizio di maggior tutela/salvaguardia, né tantomeno allo "stacco" (interruzione) della fornitura medesima.

Restano invece esperibili, in tale primo semestre, le attività finalizzate al recupero creditizio quali: l'invio di comunicazioni di sollecito alle Amministrazioni inadempienti nei pagamenti, la richiesta di certificazione dei crediti sulla Piattaforma dei Crediti Commerciali - PCC o l'eventuale cessione degli stessi a norma di legge, essendo questa preventivamente rilasciata dalle Amministrazioni contraenti ai sensi dell'art. 10, comma 19, dello Schema di Accordo Quadro.

A partire dal sesto mese dall'avvio della somministrazione, come previsto dall'art. 10 comma 21 dello Schema di Accordo Quadro, sarà facoltà del fornitore, nel caso in cui l'Amministrazione risulti inadempiente nel pagamento dei corrispettivi in misura tale che il Fornitore abbia incassato meno del 20% del valore della fornitura fatturata, *«diffidare per iscritto l'Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni ovvero nel maggior termine e secondo le modalità previste dalla normativa speciale, decorsi inutilmente i quali - limitatamente ai Punti di Prelievo per i quali la stessa si è resa inadempiente e che dovranno essere indicati nella comunicazione di diffida - il contratto attuativo s'intenderà risolto di diritto. Resta inteso che in nessun caso potrà essere sospesa l'erogazione della fornitura e che il Fornitore dovrà garantire l'effettivo passaggio (switching) dei Punti di Prelievo per cui è stato riscontrato l'inadempimento da parte dell'Amministrazione Contraente, presso il relativo esercente il Servizio di Salvaguardia o Maggior tutela – o presso il gestore di altro servizio di salvaguardia/ultima istanza vigente al momento – secondo quanto stabilito dal Distributore Locale/Gestore del Sistema Informativo Integrato o altro soggetto deputato per norma, in ottemperanza alla normativa vigente al momento».*

2) Domanda

Condizioni generali di fornitura.

Chiediamo conferma che le condizioni generali di fornitura del fornitore aggiudicatario, redatte in conformità alle norme vigenti, possano essere accettate all'atto dell'emissione dell'ordinativo di fornitura ODA/AS da parte dell'Amministrazione contraente per quanto non in contrasto con la documentazione di gara.

Risposta

No, non si conferma. Le condizioni di fornitura sono esclusivamente quelle previste dalla documentazione di gara.

3) Domanda

Tra i requisiti di partecipazione è richiesto il possesso del seguente requisito di capacità economica e finanziaria: realizzazione, negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del Bando, di un fatturato specifico medio annuo per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi non inferiore ad € 27.050.000,00. Si fa presente alla Stazione Appaltante che avendo l'Impresa A acquisito dall'Impresa B un ramo di azienda con atto del 31/08/2016, per poter soddisfare il requisito richiesto, dovrà spendere i requisiti di capacità economica e finanziaria della società cedente. È possibile soddisfare tale requisito spendendo la capacità economica e finanziaria della cedente e, in caso affermativo, è necessario produrre apposita dichiarazione?

Risposta

Con riferimento al requisito di capacità economica e finanziaria previsto dalla presente gara, si ribadisce anzitutto che, come già precisato nel Capitolato d'Oneri, «per "fatturato medio annuo" si intende il valore che si ricava dividendo l'importo del fatturato realizzato complessivamente dal concorrente negli esercizi finanziari considerati nel Bando di gara per il numero dei medesimi esercizi finanziari (Fatturato medio annuo = fatturato complessivo degli ultimi 2 esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del bando di gara diviso 2)».

Si evidenzia inoltre che, come chiarito in giurisprudenza, nelle ipotesi di cessione di azienda o di ramo di azienda si realizza una successione a titolo particolare, consistente nel passaggio all'avente causa dell'intero complesso dei rapporti attivi e passivi nei quali l'azienda stessa o il suo ramo si sostanzia (cfr. Cons. St., Ad. Plen., 4 maggio 2012, n. 10), con la conseguenza che, se ne ricorrono i presupposti, l'acquisizione del ramo di azienda comporta, il subingresso del cessionario nei titoli e nelle referenze che derivano dallo svolgimento dell'attività propria del ramo ceduto, ivi compreso l'eventuale fatturato specifico da questo realizzato.

Ad ogni buon conto, si precisa che, in caso di costituzione o inizio dell'attività antecedente all'arco temporale richiesto per il fatturato specifico, trova applicazione quanto previsto dall'art. 5, comma 8, D.Lgs. 50/2016. In tal caso, il concorrente – oltre a compilare la parte IV, sez. B, punto 2b) del DGUE – dovrà fornire opportune indicazioni nel seguente punto 3) della medesima sez. B.

4) Domanda

La data di pubblicazione del Bando è 15/09/2017. È necessario dichiarare tra i soggetti cessati, per cui è prevista la loro indicazione in caso di carica terminata nell'anno antecedente la pubblicazione, anche quelli appartenenti alla società cedente per il solo fatto della cessione del ramo d'azienda intervenuta in data 31/08/2016 - 01/09/2016, ossia al di fuori del *range* temporale sopra indicato?

Risposta

Dispone il Capitolato d'Oneri: «In caso di cessione/affitto d'azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta, la dichiarazione sull'assenza della causa di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5 lett. l) del D.Lgs. n. 50/2016, deve essere resa anche nei confronti di tutti i soggetti sopra indicati, che hanno operato presso la impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fuse nel medesimo periodo, che devono considerarsi "soggetti cessati" per il concorrente».

Di conseguenza, non rilevano le operazioni societarie intervenute anteriormente all'arco temporale individuato nell'anno antecedente la pubblicazione del bando.

Ing. Maurizio Ferrante

(Responsabile Sourcing Energia, Utility e Sanità)